

Regolamento Comunale per l'esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo
pubblico o di uso pubblico.
(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 27 Febbraio 2009)

I N D I C E

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° - ATTIVITA' DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 2 Disciplina di riferimento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Tipologia degli interventi

TITOLO II° - USO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

CAPO I° - PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

- Art. 5 Programmazione e cordinamento degli interventi
- Art. 6 Programmazione del Comune
- Art. 7 Coordinamento di Enti e Aziende
- Art. 8 Interventi non previsti nei piani di programmazione
- Art. 9 Interventi d'urgenza
- Art. 10 Occupazione del suolo e sottosuolo

CAPO II° - CONCESSIONI, CONVENZIONI, CAUZIONI

- Art. 11 Presentazione della domanda
- Art. 12 Rilascio della concessione
- Art. 13 Proroga della concessione
- Art. 14 Conservazione della concessione
- Art. 15 Inizio lavori
- Art. 16 Fine lavori
- Art. 17 Spese di istruttoria e sopralluogo
- Art. 18 Cauzionale/ fideiussione bancaria o assicurativa
- Art. 19 Convenzioni

CAPO III° - DELLA REGOLARE ESECUZIONE E DEI DANNI

- Art. 20 Certificato di regolare esecuzione
- Art. 21 Danni

CAPO IV° - SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI

- Art. 22 Esecuzione dei lavori
- Art. 23 Responsabilità inerenti la sicurezza dei lavori
- Art. 24 Prescrizioni in materia di circolazione stradale
- Art. 25 Obblighi diversi
- Art. 26 Manutenzioni
- Art. 27 Sospensioni

TITOLO III° - PRESCRIZIONI TECNICHE PER SCAVI E REINTERRI

CAPO I° - PRESCRIZIONI GENERALI

- Art. 28 Modalità di esecuzione degli scavi
- Art. 29 Modalità di esecuzione dei ripristini per posa di condotte o cavidotti
- Art. 30 Pozzetti, camerette e opere in cemento armato

CAPO II° - DELLE STRADE

- Art. 31 Modalità di intervento nelle strade
- Art. 32 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
- Art. 33 Pavimentazioni in materiali speciali
- Art. 34 Interventi per allacciamenti e manutenzioni localizzate
- Art. 35 Distanza tra i successivi ripristini

CAPO III° - DEI MARCIAPIEDI

- Art. 36 Modalità di intervento

TITOLO IV° - CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I° - VERIFICHE

- Art. 37 Vigilanza

CAPO II° - SANZIONI E DIVIETI

- Art. 38 Sanzioni
- Art. 39 Divieti

TITOLO V° - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I° - NORME FINALI

- Art. 40 Situazioni di pericolo
- Art. 41 Inadempimenti
- Art. 42 Entrata in vigore

Art. 43 Norme finali

Allegato "A"

Allegato "B"

Allegato "C"

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° ATTIVITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento riguarda tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, con l'obiettivo di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici, in modo da ottimizzare la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, regolarità del traffico veicolare e pedonale, al fine di evitare disagio alla popolazione nell'area interessata dai lavori.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono dirette:
 - a) ad assicurare la razionalizzazione degli interventi;
 - b) a prescrivere i modi ed i termini per l'esecuzione dei lavori, il raccordo dei nuovi tratti di rete con l'esistente, il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di riqualificazione o potenziamento o manutenzione;
 - c) a prescrivere i modi ed i termini per l'esecuzione degli allacciamenti.
3. Il rilascio della concessione allo scavo è vincolato alle priorità individuate dall'Amministrazione Comunale nei programmi annuali di manutenzione e riqualificazione del patrimonio comunale, unitamente a quelli presentati annualmente dagli Enti gestori dei pubblici servizi.

Art. 2 Disciplina di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto nel predetto Regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici approvato con D.P.C.M. 3 Marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti,acquedotti, linee telefoniche, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme e tenuto conto dell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada si indicano le seguenti definizioni:
 - Gestori di impianti tecnologici: soggetti organizzati in forma societaria o aziendale che forniscono o gestiscono pubblici servizi;
 - Privati: soggetti privati, Enti o Società che intervengono per proprie reti;
 - Operatori Terzi: soggetti privati, organismi o società che eseguono opere non a titolo di gestori di impianti tecnologici;
 - Intervento: lavorazione eseguita nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico per la posa di canalizzazioni finalizzate alla fornitura di un servizio;
 - Scavo: qualsiasi apertura temporanea del suolo o sottosuolo pubblico, sia stradale sia non stradale, o del suolo ad uso pubblico effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere;

- Profondità di scavo: minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il fondo dello scavo;
- Interrato: posato direttamente nel terreno, o in tubazioni posate nel terreno;
- Profondità di interrimento: minima distanza intercorrente tra l'estradosso della superficie esterna del tubo, o del cavo, o del manufatto di protezione ad essi relativo e quella del terreno;
- Impianto tecnologico sotterraneo: sistema di condotte o di cavi, posato nel sottosuolo per la distribuzione di un servizio (Acqua, Energia Elettrica, Gas, Telecomunicazioni, ecc.);
- Condotta: insieme di tubi, curve e accessori uniti tra loro per la distribuzione del gas o dell'acqua;
- Cavo elettrico: conduttore uniformemente isolato (o insieme di più conduttori uniformemente isolati e riuniti), generalmente provvisto di un rivestimento protettivo destinato alla trasmissione di Energia Elettrica;
- Cavo di telecomunicazione: conduttore uniformemente isolato, fibra ottica , insieme di conduttori o di fibre ottiche) munito di rivestimento protettivo destinato alla trasmissione di segnali di telecomunicazione;
- Struttura sotterranea polifunzionale: galleria o cunicolo;
- Galleria: passaggio praticabile destinato alla posa di condotte, di cavi e di altri impianti tecnologici;
- Cunicolo: trincea o passaggio non praticabile con chiusura mobile destinato alla posa di condotte, di cavi e di altri impianti tecnologici;
- Polifora: manufatto costituito da più fori destinati a contenere cavi di Energia Elettrica e/o di telecomunicazione;
- Condotto: manufatto generalmente da interrare destinato alla posa di cavo o condotte;
- Contenitore stradale: manufatto posato al suolo, su sostegno o a parete per l'alloggiamento di apparecchiature telefoniche, elettriche o di altri impianti tecnologici per le derivazioni e i sezionamenti delle linee principali e delle derivazioni di utenze;
- Cameretta interrata: manufatto ubicato in prossimità della rete di distribuzione, realizzato in modo da consentire l'accesso all'interno per le operazioni di posa, giunzione e derivazione dei cavi e delle tubazioni, nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nella cameretta;
- Pozzetto: manufatto ubicato sulla rete di posa o in prossimità delle reti di distribuzione, realizzato in modo da consentire, senza che sia necessario l'accesso all'interno di esso, le operazioni di posa, giunzione, derivazione di tubazioni e di cavi, nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nel pozzetto;
- Opere di protezione: Manufatti atti a proteggere la condotta o il cavo da azioni esterne o ad isolarla dall'ambiente circostante in modo tale da consentire di ridurre, entro certi limiti, le distanze di posa dai fabbricati o da altri servizi interrati e la profondità d'interramento;
- Manufatti multiservizi: manufatti entro e fuori terra connessi all'esercizio delle reti;
- Servizi a rete: servizi resi alla cittadinanza per i quali esiste ubicata nel sottosuolo una rete di distribuzione;
- Tecnologie trenchless o microtunnelling: tecnologie che consentono il rinnovo, l'adeguamento o la realizzazione di nuove reti di servizi senza ricorrere, o ricorrere solo parzialmente a scavi a cielo aperto.

Art. 4 Tipologia degli interventi

1. Si intendono per interventi con lavori di scavo e ripristino, tutte le modifiche e trasformazioni su suolo pubblico o di uso pubblico sia pavimento che in area verde,
2. Gli interventi con lavori di scavo e ripristino, ai fini dell'applicazione delle prescrizioni tecniche di riferimento, si dividono in:
 - a) interventi per la posa di condotte o cavidotti;
 - b) interventi per posa cavi con teleguida sotterranea o trenchless o microtunnelling;
 - c) interventi per allacciamenti e/o manutenzioni localizzate;
 - d) interventi per la realizzazione di passo carrabile;
 - e) interventi per la riqualificazione della banchina stradale.
4. Si intendono interventi per la posa di condotte e cavidotti tutti i lavori sul suolo o nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico che prevedono lo scavo, con successivo ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso longitudinale e sviluppo lineare significativo.
5. Si intendono interventi per allacciamenti e per manutenzione localizzata tutti i lavori sul suolo o nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico che prevedono lo scavo, con successivo ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso trasversale, puntuale e con sviluppo lineare limitato, determinati dalla necessità di eseguire derivazioni e riparazioni di reti esistenti.
6. Si intendono interventi per realizzazione di passo carrabile tutti i lavori, da eseguirsi entro la sede stradale, necessari a consentire l'accesso dalla strada ad un'area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli.
7. Si intendono interventi per la riqualificazione della banchina stradale tutti i lavori finalizzati a far acquisire una diversa connotazione dello spazio stradale posto a margine della carreggiata, per un miglior utilizzo della stessa.

TITOLO II° - USO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

CAPO I° - PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Art. 5 Programmazione e cordinamento degli interventi

1. L'utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi e l'uso razionale dello stesso per i diversi servizi.
2. Il Comune rilascia la concessione per l'esecuzione degli interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
 - a) della concomitanza dei diversi interventi degli Enti ed aziende interessate;
 - b) della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
 - c) della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.

Art. 6 Programmazione del Comune

1. L'Amministrazione Comunale, per addivenire alla realizzazione coordinata degli interventi secondo i criteri di cui al presente articolo, comunica ogni anno agli Enti ed

Aziende stabilmente operanti nel territorio, la bozza del programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale.

2. Gli Enti e le Aziende interessati all'esecuzione di interventi nelle zone indicate, saranno invitate, tramite l'ufficio preposto, ad avanzare richiesta per inserire nella programmazione gli interventi da loro previsti, fornendo opportuna documentazione tecnica. Il Comune si rapporterà con gli Enti e le Aziende per definire le modalità operative per l'esecuzione dei lavori.

Art. 7 Coordinamento di Enti ed Aziende

1. Gli Enti e le Aziende normalmente operanti sul territorio dovranno produrre, entro il 30 Novembre di ogni anno, le loro previsioni di intervento relative al prossimo triennio fornendo attendibile cronoprogramma e dettagliata localizzazione degli interventi previsti nell'anno successivo.
2. L'Ufficio preposto esamina le programmazioni pervenute raggruppando gli interventi in base alla loro localizzazione. Tale attività costituisce il necessario presupposto per il coordinamento dei vari operatori e la convocazione di Enti ed Aziende al fine di definire i tempi e le metodologie per un intervento integrato.

Art. 8 Interventi non previsti nei piani di programmazione

1. Sono esclusi dalla programmazione gli allacciamenti alle reti e le riparazioni.
2. per motivate esigenze sopravvenute, è ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti nella programmazione di cui all'art. 6.

Art. 9 Interventi d'urgenza

1. Gli interventi d'urgenza, necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti, vengono eseguiti direttamente dall'operatore previa comunicazione, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, dell'inizio dei lavori all'ufficio preposto e per le incombenze relative al traffico stradale, alla Polizia Municipale. In tali casi l'operatore si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone e cose. L'operatore dovrà produrre adeguata documentazione fotografica dell'intervento eseguito, indicando il numero civico ove si è eseguito l'intervento, il tipo di intervento eseguito e il danno per cui si è eseguito l'intervento.
2. Entro il termine previsto per la richiesta cumulativa (comma 6 art. 11), l'operatore è tenuto, per gli interventi di cui è stata comunicata la fine lavori, a produrre all'ufficio preposto la documentazione prevista all'art. 11, motivando opportunamente i presupposti di imprevedibilità ed assoluta urgenza.
3. Nel caso in cui, in base alla documentazione pervenuta non risultino sussistenti i necessari presupposti dell'urgenza, l'Amministrazione provvederà ad irrogare all'operatore, la sanzione prevista all'art. 38 del presente regolamento.

Art. 10 Occupazioni del suolo e del sottosuolo

1. L'occupazione del suolo, sottosuolo pubblico o di uso pubblico sarà consentita con le limitazioni stabilite dalla normativa vigente e con l'onere della remissione in pristino del sedime manomesso.

CAPO II° - CONCESSIONI, CONVENZIONI, CAUZIONI

Art. 11 Presentazione della domanda

1. Per ottenere la concessione allo scavo i soggetti interessati dovranno inoltrare domanda, anche con carattere d'urgenza, all'Ufficio competente, utilizzando gli appositi stampati, il quale emetterà il relativo provvedimento entro i termini previsti dalla normativa vigente e dall'art. 12.
2. La domanda dovrà essere inoltrata non più di 30 giorni prima della data di presunto inizio lavori.
3. Ogni domanda, comprensiva della richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche, regolarmente firmata dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) generalità del richiedente/i; cognome e nome; luogo e data di nascita; residenza e domicilio; codice fiscale o partita I.V.A., nel caso in cui il richiedente sia un Ente, una Società, un'Associazione o simili, dovranno essere indicati la denominazione, la ragione sociale, la sede, il codice fiscale o partita I.V.A., nonché il legale rappresentante o la persona fisica cui far riferimento;
 - b) denominazione della strada ed esatta ubicazione dell'intervento, con il numero civico o l'eventuale indicazione della località;
 - c) descrizione sintetica dell'opera da eseguire e dei tempi preventivati per l'effettuazione dei lavori (con date di presunto inizio e fine lavori);
 - d) descrizione sintetica, eventualmente corredata da documentazione fotografica, dell'area di scavo comprendente eventuali elementi stradali particolari quali pozzetti, chiusini, attraversamenti pedonali rialzati, griglie e quant'altro esistente;
 - e) dichiarazione sulla necessità di ordinanza in materia di circolazione stradale.

Ad ogni domanda dovranno essere allegati in duplice copia:

- planimetria in scala adeguata da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi e cespugli e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell'intervento sulla base del modello predisposto;
 - planimetria, in scala adeguata, della strada e delle sue pertinenze, con riportato:
 - dimensioni dello scavo (larghezza e lunghezza);
 - dimensione degli spazi occupati dalle macchine operatrici (larghezza e lunghezza), oppure dimensioni dell'area di cantiere (larghezza e lunghezza), per la determinazione della TOSAP. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una corretta valutazione tecnica;
 - parere dell'Ente Gestore se dovuto (es. scavi riferiti ad allacciamenti alla rete della fognatura);
4. Gli Enti erogatori di servizi che hanno necessità di eseguire allacciamenti per un singolo fabbricato alle reti esistenti, possono rivolgere domanda cumulativa per l'esecuzione degli interventi previsti.
 5. Nei caso di interventi d'urgenza come previsti dall'art. 9 la domanda, a sanatoria degli interventi realizzati, dovrà contenere i dati di cui al comma 3 lettere a), b) ed e) a cui dovranno essere allegate le seguenti documentazioni:
 - planimetria, in scala adeguata, come previsto al precedente comma 3 punto 2);
 - comunicazione di fine lavori;
 - fotocopia messaggio telefax, telegramma o posta elettronica;
 - documentazione fotografica.

6. La richiesta di concessione in sanatoria, potrà anche essere cumulativa e dovrà essere presentata per tutti gli interventi conclusi nell'arco di ogni singolo mese.
7. Se dalla verifica della domanda si risconterà la mancanza anche di una sola comunicazione di fine lavori rispetto agli interventi eseguiti, non decorreranno i termini per la redazione del certificato di regolare esecuzione e per il successivo svincolo della fideiussione. Al concessionario sarà richiesta la documentazione mancante.

Art. 12 Rilascio della concessione

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta normale ed entro 15 (quindici) giorni per quelle d'urgenza, l'Ufficio competente manderà un invito al ritiro della concessione, nel quale saranno specificati:
 - l'importo a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e dei ripristini;
 - l'importo della TOSAP temporanea, se dovuta;
 - le spese di istruttoria e sopralluogo di cui al successivo art. 17.
2. La concessione dovrà essere ritirata dal richiedente presso l'Ufficio competente a seguito di comunicazione d'invito al ritiro.
3. Dalla data del ricevimento di tale invito, il richiedente avrà a disposizione trenta giorni per il ritiro; trascorso tale periodo la concessione perderà validità e sarà archiviata.
4. Contestualmente al ritiro della concessione il richiedente dovrà consegnare presso l'Ufficio competente, l'originale della fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure l'attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale infruttifero, pari importo di cui alla lettera a) del comma 1.
5. Nella concessione sono indicate le condizioni tecniche da rispettare nell'esecuzione dei lavori, la validità della stessa, stabilita in massimo mesi sei a decorrere dalla data di ritiro della concessione, nonché il tempo per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e le relative somme da versare ed inoltre la quantificazione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa o del deposito cauzionale. In casi particolari sarà il responsabile dell'Ufficio preposto a stabilire le eventuali deroghe.
6. Nel caso in cui l'inizio e il termine dei lavori di scavo dovessero subire variazioni temporali (ma sempre all'interno dei sei mesi permessi) e la relativa ordinanza fosse già stata emessa, il richiedente dovrà darne comunicazione all'ufficio competente, il quale si attiverà presso gli organi di Polizia Municipale, affinché rilascino la nuova ordinanza, nonché l'Ufficio preposto provvederà al calcolo del conguaglio della TOSAP temporanea. Si sottolinea che è assolutamente vietato eseguire scavi su suolo pubblico in assenza di tale ordinanza (quando necessaria).
7. Qualora le opere previste non siano completate entro il termine fissato, il provvedimento di concessione perderà ogni efficacia, salvo proroga o rinnovo da richiedere prima della scadenza della concessione.
8. L'Autorità competente può revocare o modificare in qualsiasi momento la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo salvo la restituzione del contributo versato in ragione delle opere non eseguite.
9. La concessione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
10. Il diniego della concessione sarà comunicato al richiedente, con indicazione dei motivi del diniego stesso.
11. L'approvazione da parte del Comune di un progetto di opera pubblica per la cui realizzazione sia necessaria l'occupazione o la manomissione di suolo pubblico costituisce implicita concessione. Pertanto il verbale di consegna lavori sostituisce la

concessione di cui al presente Regolamento e la concessione di cui agli articoli del Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione. Resta comunque necessaria l'ordinanza nel caso in cui per eseguire i lavori sia necessario modificare la viabilità. Ad avvenuta esecuzione dei lavori la ditta esecutrice o il beneficiario della concessione dovrà presentare stralcio planimetrico indicante l'esatta ubicazione degli allacci, delle reti, delle condutture, ecc. posti in essere.

Art. 13 Proroga della concessione

1. La concessione per la realizzazione dei lavori è prorogabile, per un massimo di 30 (trenta) giorni, a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. La domanda di proroga può essere presentata solo quando, a lavori iniziati od in procinto di iniziare, la loro conclusione vada oltre la data di validità della concessione e non superi il termine di cui al precedente comma.
3. Per il ritiro della proroga dovrà essere versata, se dovuta, il conguaglio della TOSAP temporanea e l'eventuale integrazione al deposito cauzionale e/o fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Art. 14 Conservazione della concessione

1. Copia della concessione allo scavo dovrà essere fornita all'impresa esecutrice dei lavori e conservata dalla stessa, nel luogo dei lavori, unitamente alla copia del modulo di inizio lavori, per essere esibita a richiesta dei funzionari dell'Amministrazione Comunale preposti alla vigilanza e controllo, fatta eccezione per gli interventi di riparazione e guasti urgenti, per i quali si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 9.
2. La mancata presenza in cantiere di copia dei documenti sopraindicati nel cantiere, comporterà l'applicazione della sanzione prevista all'art. 38 del presente regolamento.

Art. 15 Inizio lavori

1. Per tutte le tipologie di intervento è fatto obbligo di comunicare, almeno 3 (tre) giorni prima all'Ufficio preposto, l'inizio dei lavori e la durata degli stessi, anche tramite fax, ad esclusione di quelli previsti all'art. 9 per i quali la suddetta comunicazione dovrà pervenire almeno le 24 ore antecedenti il concreto inizio dei lavori.
2. La suddetta comunicazione dovrà contenere i dati dell'impresa esecutrice, il nominativo del direttore tecnico ed il nominativo del responsabile dei lavori per quanto attiene la sicurezza (D. Lgs. 9.4.2008 n. 81) con i relativi recapiti telefonici.
3. Il mancato deposito della comunicazione di inizio lavori oltre alle sanzioni previste per l'occupazione del suolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Art. 16 Fine lavori

1. I lavori dovranno essere svolti entro il termine stabilito dal Comune nella concessione ed in caso di ritardo, imputabile a qualsiasi motivo, il concessionario dovrà presentare, in tempo utile, richiesta di proroga.
2. Il mancato deposito della comunicazione di fine lavori non permetterà la redazione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 20 del presente regolamento, renderà il concessionario responsabile per eventuali danni a cose e persone derivanti dall'intervento

eseguito e non permetterà la decorrenza dei termini per lo svincolo del deposito cauzionale infruttifero e/o della fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Art. 17 Spese di istruttoria e sopralluogo

1. Il rilascio della concessione è subordinato al versamento, in ragione della tipologia dell'intervento, delle spese di istruttoria e sopralluogo, ivi comprese quelle per il rilascio del certificato di regolare esecuzione e di svincolo della cauzione e/o fideiussione bancaria o assicurativa, secondo gli importi stabiliti nell'allegato "A" del presente Regolamento.
2. L'allegato "A" sarà aggiornato, mediante determina del Responsabile, ogni due anni in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nei due anni precedenti.
3. Nel caso di richieste che comprendono tipologie di scavi a cui possono essere applicati spese di istruttoria e sopralluogo, riportati nell'allegato "A", diversi tra loro (es. prolungamento della rete e allacciamento alla stessa), si applicherà l'importo maggiore tra le due o più casistiche a confronto.

Art. 18 Cauzione e fideiussione

1. Il rilascio della concessione è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale o al deposito di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a prima richiesta a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino, alla loro durata ed al mantenimento qualitativo e prestazionale.
2. L'ammontare della cauzione o della fideiussione è stabilito in misura pari all'ammontare del costo al metro quadrato per tipologia prevalente di pavimentazione, preventivato dall'Amministrazione Comunale per i lavori di ripristino. I costi medi di cui sopra sono determinati sulla base dei prezzi unitari in materia e sul territorio e vengono riportati per ciascun intervento nell'allegato "B" del presente regolamento.
3. le garanzie prestate saranno svincolate, previa richiesta, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorsi dodici mesi dalla data di deposito all'Ufficio Protocollo della comunicazione di fine lavori, purchè le obbligazioni garantire siano state pienamente assolte; il certificato di regolare esecuzione e la successiva verifica finale abbiano avuto esito positivo; sia garantito il mantenimento qualitativo e prestazionale dei lavori effettuati per il suddetto periodo. In caso contrario l'Amministrazione si riserva di avvalersi in tutto o in parte delle garanzie ricevute, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali maggiori danni.
4. Nel caso in cui decorso un anno, dalla data di deposito all'Ufficio Protocollo o all'Ufficio competente della comunicazione di fine lavori, non sia ancora stato redatto il certificato di regolare esecuzione oppure la verifica finale, il deposito cauzionale e/o la fideiussione bancaria o polizza assicurativa, sarà svincolata mediante lettera e restituita al concessionario entro e non oltre il medesimo termine di cui al comma 3.
5. Ai soggetti che presentino un piano con più interventi o che effettuino sistematicamente dei singoli interventi di allacciamento e riparazioni, è consentito prestare un'unica fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune, nonché la sua decadenza solo a seguito della emissione della lettera di svincolo da parte del responsabile competente.

7. L'allegato "B" di cui al 2° comma sarà aggiornato, mediante determinazione del responsabile, ogni due anni in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nei due anni precedenti.

Art. 19 Convenzioni

1. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi previsti lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni e accordi tra i concessionari ed il Comune.
2. le convenzioni e gli accordi possono derogare, per motivate ragioni di pubblico interesse a quanto previsto da singole disposizioni del presente regolamento.

CAPO III° - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DANNI

Art. 20 Certificato di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati, ivi compreso il ripristino, verrà emesso dall'Ufficio Comunale competente, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata protocollata la comunicazione di fine lavori, in seguito a sopralluogo, svolto anche congiuntamente con personale incaricato dal concessionario, per effettuare le seguenti verifiche:
 - corretta esecuzione dei lavori e ripristini;
 - controllo delle dimensioni dello scavo;
 - accertamento di eventuali danni recati alle proprietà pubbliche e private;
2. Entro 30 giorni precedenti dalla scadenza del termine di cui all'art. 18 comma 3°, l'Ufficio preposto effettuerà il sopralluogo finale atto a verificare il mantenimento della corretta esecuzione del ripristino, al fine di procedere al successivo svincolo del deposito cauzionale e/o della fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
3. I sopralluoghi potranno essere effettuati in contraddittorio alla presenza del concessionario stesso o da personale da lui delegato.
4. Nell'eventualità che vengano riscontrate inadempienze relative alla regolare esecuzione delle opere di ripristino, il responsabile del procedimento, previa comunicazione scritta, inviterà il concessionario a porvi rimedio entro 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della suddetta comunicazione.
5. Qualora il concessionario non ottemperasse nel termine fissato, si procederà all'esecuzione d'ufficio di tutti quei lavori che a giudizio insindacabile del Comune, siano ritenuti indispensabili per una corretta e completa esecuzione delle opere, incamerando il deposito cauzionale o la fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di cui all'art. 17 del presente regolamento, per l'importo necessario all'esecuzione delle opere stesse. Resta inteso che il concessionario rimarrà responsabile delle opere eseguite fino:
 - alla data di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - alla redazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato finale, da effettuarsi nei termini di cui al comma 1 e 2, a partire dalla data della comunicazione dell'avvenuto intervento.
6. Il concessionario risponderà per ogni inadempimento costituito dal mancato rispetto del principio di esecuzione dei lavori a regola d'arte, indipendentemente dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, nei confronti dell'Amministrazione concedente,

risarcendola di tutti i danni diretti ed indiretti subiti, ex art. 1662 e art. 1668 del Codice Civile, fino allo scadere dei dieci anni successivi alla comunicazione di fine lavori.

Art. 21 Danni

1. Tutte le eventuali responsabilità inerenti la realizzazione dell'opera oggetto della domanda saranno esclusivamente a carico del richiedente essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune.
2. Ogni e più ampia responsabilità per qualsiasi evento e danno a terzi che si dovesse verificare prima del certificato di regolare esecuzione, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata da terzi stessi, fermi restando gli obblighi di manutenzione necessaria all'ultimazione dei lavori previsti in capo al concessionario.

CAPO IV° - SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 22 Esecuzione dei lavori

1. I lavori dovranno essere condotti in modo da limitare al massimo l'intralcio alla circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescrittive contenute nell'allegato dell'atto di concessione rilasciato dal Comune.
2. In sede di esecuzione dei lavori, il concessionario è tenuto a fornire tempestivamente tutte le informazioni concernenti l'andamento dei lavori al personale tecnico del Comune.
3. Almeno 2 (due) giorni prima dell'inizio dei lavori di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) dovranno essere posti sul luogo dell'intervento appositi cartelli di preavviso dei lavori da eseguire, onde consentire alla popolazione una costante informazione sugli interventi che verranno svolti sul suolo pubblico o di uso pubblico, consentendo altresì uno snellimento del traffico nei tratti eventualmente interessati.

Art. 23 Responsabilità inerenti la sicurezza dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori di scavo dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti alla fine di ogni ciclo di lavoro, procedendo sollecitamente alla loro copertura.
2. Dovranno, in particolare, essere osservate le norme del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, relative a persone al lavoro, visibilità notturna dei cantieri, sicurezza dei pedoni.

Art. 24 Prescrizioni in materia di circolazione stradale

1. Il segnalamento e la delimitazione dei cantieri dovrà avvenire con le modalità indicate dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, ed al termine dei lavori, il concessionario ha l'obbligo di rimuovere i segnali stradali precedentemente apposti.
2. Dovranno altresì essere osservate le norme del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada in materia di circolazione stradale.

3. I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico mantenendo di norma il passo nei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni ed i passi carrabili.

Art. 25 Obblighi diversi

1. Prima dell'inizio dei lavori sarà cura del titolare dell'autorizzazione accertarsi della presenza nell'area interessata dagli scavi di altre reti di sottoservizi al fine di procedere alle operazioni di scavo in modo da evitare danneggiamenti o rotture.
2. In relazione al tipo di strada oggetto dei lavori, è facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre prescrizioni in merito agli orari in cui i lavori stessi dovranno essere effettuati.
3. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere gli eventuali materiali di risulta nell'ambito dell'area di cantiere ed entro la superficie oggetto di occupazione e di mantenere pulita l'area circostante dall'eventuale caduta di materiali, le inadempienze saranno sanzionate ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento.

Art. 26 Manutenzioni

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cura e spese del richiedente fino ad un anno dalla data di deposito della comunicazione di fine lavori all'Ufficio Comunale competente, fermo restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile.
2. Qualora nel corso di tale periodo si verificassero cedimenti o assestamenti, sarà fatto obbligo al soggetto concessionario di procedere al ripristino immediato, in base agli articoli del presente regolamento e secondo quanto prescritto di volta in volta dall'ufficio preposto.

Art. 27 Sospensioni

1. Per l'inosservanza totale o parziale delle prescrizioni del presente regolamento, tali da provocare danni al patrimonio comunale oppure intralci all'andamento del traffico, il Comune riterrà direttamente responsabile il concessionario e potrà disporre a suo insindacabile giudizio, con apposito verbale, la sospensione dei lavori ed imporre il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero applicare la sanzione prevista all'art. 38 del presente regolamento.
2. In caso di sospensione è onere del concessionario predisporre tutte le cautele volte alla messa in sicurezza del cantiere.
3. L'eventuale sospensione dei lavori, ovvero l'applicazione della sanzione, non solleva il concessionario dalle responsabilità civili e penali che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempimento del concessionario stesso.
4. In caso di ripetute inadempienze del concessionario il Comune si riserva la facoltà di sospendere tutte le concessioni fino alla completa attuazione da parte del concessionario stesso di tutte le prescrizioni violate ed alla conseguente verifica di qualità effettuata dai tecnici comunali competenti.

TITOLO III° - PRESCRIZIONI TECNICHE PER SCAVI E REINTERRI

CAPO I° - PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 28 Modalità di esecuzione degli scavi

1. Gli scavi dovranno essere eseguiti ad una distanza non inferiore a cm. 50 dai manufatti fognari e comunque dovranno essere adottate tutte le precauzioni affinché i manufatti od impianti comunali restino integri e perfettamente efficienti.
2. I piani di posa per cavi, tubazioni, condotte od altro, sia per le reti principali che per le utenze, se posate in carreggiate stradali, rispettare la normativa di settore, relativa alla rete o servizio interrati.
3. Per le reti posate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, valgono le deroghe previste dal D.P.C.M. del 03/03/1999. In caso di inadempienza ogni onere e conseguenza resta a totale carico del concessionario.

Art. 29 Modalità di esecuzione dei ripristini per posa di condotte o cavidotti

1. Le prescrizioni sotto riportate hanno il carattere di minime disposizioni come tali non esaustive a garantire la qualità dei ripristini conseguenti agli interventi su suolo pubblico o di uso pubblico. I ripristini devono essere eseguiti in modo da evitare cedimenti differenziati e sfondamenti del manto della pavimentazione nel successivo anno dalla data di ultimazione dei lavori.
2. La dimensione del ripristino definitivo nella posa di condotte e cavidotti, negli allacci e derivazioni e per gli attraversamenti sarà determinata volta per volta dal responsabile in sede di concessione.
3. Il ripristino della pavimentazione sarà eseguito in modo che la generatrice superiore del conglomerato bituminoso dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature, né avvallamenti o slabbrature.
4. Non sono ammessi in sede stradale ripristini provvisori delle pavimentazioni con conglomerato cementizio o conglomerato bituminoso a freddo, salvo casi di lavori urgenti ed in particolari condizioni; in tal caso, prima del ripristino definitivo tale materiale dovrà essere completamente asportato. I ripristini delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti previa mano di attacco con emulsione bituminosa alle pareti della massicciata stradale, compresa la successiva impermeabilizzazione delle giunte dello scavo.

Art. 30 Pozzetti, camerette e opere in cemento armato

1. I pozzetti ed i relativi chiusini presenti nell'area del ripristino definitivo dovranno essere riportati in quota a cura e spese del concessionario.
2. Qualora si renda indispensabile la realizzazione nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico, di manufatti di particolari dimensioni (camerette, pozzetti, tombini, ecc.) il concessionario è tenuto a presentare al Comune i particolari in scala adeguata.
3. Tutti i chiusini dei pozzetti o camerette di qualsiasi dimensione dovranno rispettare la normativa di settore.

CAPO II° - DELLE STRADE

Art. 31 Modalità di intervento

1. In tutte le strade con carreggiate separate da spartitraffico o unica carreggiata comprese le banchine stradali e le strade di servizio, per qualsiasi intervento con operazioni di scavo e successivo ripristino si dovranno seguire le prescrizioni indicate nell'atto di concessione.

Art. 32 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto:

- taglio con mezzo meccanico in modo da eseguire un taglio netto e rettilineo, senza dissestare la pavimentazione circostante;
- scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- posa delle condotte e protezione delle stesse con materiale arido di cava,
- riempimento con inerte misto stabilizzato;
- adeguata costipazione dei materiali di tombamento;
- ripristino di conglomerato bituminoso tipo bynder minimo cm. 10;
- posa di uno strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore compreso di cm.3;
- rifacimento della segnaletica orizzontale.

Art. 33 Pavimentazioni speciali

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto:
 - disfacimento della pavimentazione speciale eseguita a mano, con accatastamento a custodia del materiale di recupero riutilizzabile, per almeno cm. 30 oltre al limite dello scavo;
 - eventuale demolizione fondazione in calcestruzzo;
 - scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
 - posa delle condotte con protezione in materiale arido di cava;
 - riempimento con inerte misto stabilizzato;
 - costruzione di soletta in calcestruzzo (eventuali) e di dimensioni adeguate;
 - ripristino a regola d'arte della pavimentazione speciale;
 - rifacimento della, eventuale, segnaletica orizzontale;

Art. 34 Interventi per allacciamenti e manutenzioni localizzate

1. Per tutti gli interventi per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per i lavori di manutenzione localizzata valgono tutte le prescrizioni dell'art. 32 e 33.

Art. 35 Distanza tra successivi ripristini

1. Per tutti gli interventi di cui ai precedenti articoli del presente CAPO II°, qualora il ripristino della pavimentazione secondo le modalità indicate finisca con un fronte ad una distanza inferiore a 10,00 (dieci) metri rispetto al precedente ripristino, vige l'obbligo di estendere il rifacimento fino a raccordarsi con quanto già realizzato in modo tale da non creare discontinuità nelle pavimentazioni e tali da non provocare danni e pericoli alla circolazione.

CAPO III° - DEI MARCIAPIEDI

Art. 36 Modalità di intervento

1. Ad opere terminate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione del marciapiede esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature, non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti e quant'altro devono essere riposizionati in quota.
2. Le modalità di esecuzione degli scavi dovranno rispettare le prescrizioni degli artt. 32 e 33.

TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I° - VERIFICHE

Art. 37 Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale, degli addetti comunali ai servizi di manutenzione stradale e dei funzionari addetti all'ufficio preposto, sulla corretta realizzazione degli interventi, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini della scadenza delle concessioni.

CAPO II° - SANZIONI E DIVIETI

Art. 38 Sanzioni

1. Gli organi di Polizia Municipale, incaricati di vigilare sulla corretta esecuzione delle presenti disposizioni, in caso di accertate violazioni, sono tenuti ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.
2. Fermo restando tali sanzioni, il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente, potrà disporre la revoca della concessione e provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei titolari della stessa.
3. Le violazioni al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. degli Enti Locali, comportano, quando la legge non disponga altrimenti, l'applicazione delle sanzioni riportate nell'allegato "C".

Art. 39 Divieti

1. Nel caso di strade di nuova costruzione, soggetti ad interventi di ristrutturazione o soggette ad interventi di manutenzione straordinaria, non verranno rilasciate concessioni per un periodo rispettivamente di:
 - a) nel caso di strade di nuova costruzione o soggette ad interventi di ristrutturazione, decorsi almeno due anni dalla ultimazione dei lavori;
 - b) nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, decorsi almeno un anno dalla ultimazione dei lavori.
2. Le disposizioni contenute nel precedente comma potranno essere derogate nei casi di riconosciuta urgenza e per gli allacciamenti alle reti.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I° - NORME FINALI

Art. 40 Situazioni di pericolo

1. Qualora un intervento crei situazioni di pericolo alla circolazione, fatto salvo quanto già stabilito dal Nuovo Codice della Strada, l'ufficio preposto lo segnalerà al soggetto al quale è stata rilasciata la concessione per eseguire i lavori, diffidandolo a ricreare le condizioni di sicurezza entro un termine congruo.
2. In caso di mancato intervento, nel termine fissato, il Comune si attiverà d'ufficio addebitandone i costi al soggetto inadempiente con escussione della polizza fidejussoria presentata.
3. Qualora non venga effettuato il ripristino nei termini fissati dalla concessione, l'ufficio preposto assegnerà un ulteriore termine diffidando il soggetto interessato ad intervenire, pena l'esecuzione d'ufficio del ripristino.
4. In caso di mancato intervento nel nuovo termine fissato, il Comune si attiverà d'ufficio addebitandone i costi al soggetto inadempiente con escussione direttamente dalla polizza fidejussoria presentata.

Art. 41 Inadempimenti

1. Qualora un soggetto, nell'arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell'esecuzione dei lavori, con esecuzione da parte del Comune ed incameramento della fideiussione di cui all'art. 18 pari o superiore a quattro sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad un raddoppio della cauzione prevista per ogni richiesta di concessione e non potrà avvalersi della facoltà di presentare la cauzione sotto forma di polizza fidejussoria. In tali casi qualsiasi concessione per tutto l'anno solare di riferimento sarà rilasciata previo versamento della cauzione in denaro.

Art. 42 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 (quindici) giorni all'Albo pretorio del Comune

Art. 43 Norme finali

1. In ogni caso il concessionario, il direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge, delle normative tecniche di riferimento e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente regolamento.
2. Il concessionario dovrà rispondere, nei tratti di strada interessata dai lavori, dei danni arrecati o comunque conseguenti alla esecuzione degli stessi, alle pavimentazioni ed altre pertinenze stradali, provvedendo al loro ripristino.
3. Il concessionario si obbliga ad effettuare, su precisa richiesta del Comune, idoneo carotaggio di verifica su rispetto delle modalità esecutive prescritte, assumendosene i relativi oneri e rispondendo, in ogni caso in prima persona, delle opere difformi.
4. Il concessionario si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate. Qualora il concessionario non ottemperasse, si procederà all'esecuzione d'ufficio di tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile del Comune, siano ritenuti indispensabili per una corretta e completa esecuzione delle opere, addebitandone tutte le spese sostenute.

Allegato "A" – Determinazione delle spese di istruttoria e sopralluogo in ragione della tipologia dell'intervento di cui all'art. 17 del Regolamento

Tipologia di intervento	Modalità di presentazione della domanda	Modalità di risposta	Spese di istruttoria e sopralluogo
Posa di condotte o cavidotti su strade e/o marciapiedi	In bollo	In bollo	€ 60,00
Allacciamenti e manutenzioni posti su strade e/o marciapiedi	In bollo	In bollo	€ 60,00
Concessioni in sanatoria per interventi urgenti	In bollo	In bollo	€ 70,00
Realizzazione di passo carrabile	In bollo	In bollo	€ 60,00

Nel caso di richiesta con carattere d'urgenza gli importi di cui alla tabella "A" con esclusione della concessione in sanatoria sono da applicarsi raddoppiati.

Allegato "B" Determinazione delle cauzioni a garanzia della perfetta esecuzione degli interventi di scavo e ripristino di cui all'art. 18 del Regolamento

Tipologia di intervento	Cauzione/ fideiussione bancaria o assicurativa
Pavimentazione bitumata	€ 100,00/mq
Pavimentazione speciale (lapidei, basolato, marmi, ecc.)	€ 140,00/mq
Altre pavimentazioni	€ 80,00/mq
Passo carrabile	€ 80,00/mq

Allegato "C" – Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Regolamento di cui all'art. 38

Art.	Violazione	Misura minima	Misura massima	Misura ridotta
------	------------	---------------	----------------	----------------

9 c. 3°	Mancanza dei presupposti d'urgenza	€ 75,00	€ 480,00	€ 150,00
14 c. 2°	Mancata disponibilità in cantiere della documentazione	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
15 c. 4°	Mancato deposito comunicazione di inizio lavori	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
25 c. 4°	Mancato rispetto dell'area oggetto di occupazione per il cantiere	€ 35,00	€ 210,00	€ 70,00
27 c. 1°	Mancato rispetto del verbale di sospensione dei lavori	€ 70,00	€ 420,00	€ 140,00